

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 658

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PELLEGGI, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 4 ottobre 1979

Integrazioni e modifiche al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della professione di geometra

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La vigente norma relativa all'ordinamento professionale dei geometri, regolata dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, esige un aggiornamento ormai indifferibile conseguente a tre fondamentali questioni rispettivamente costituite da:

a) precisazione in senso compiuto dell'articolo 7 dell'attuale regolamento professionale;

b) iscrizione ed appartenenza all'albo dei geometri dipendenti di enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

c) iscrizione all'albo dei neo diplomati geometri alla luce della legge 5 aprile 1969, n. 119.

È subito intuibile, dall'esame degli argomenti suesposti, come la problematica afferente si compenetri a tal punto da richiedere una chiara disposizione legisla-

tiva atta a bene regolamentare la disciplina normativa al fine di tutelare i diritti primari dei geometri liberi professionisti, quali lavoratori autonomi; ad ovviare alla grave discriminazione oggi posta in essere nel settore dei tecnici dello Stato a tutto svantaggio di coloro che esercitano la professione di geometra nei confronti dei tecnici laureati; a garantire ai collegi dei geometri l'attuale funzione di tutela della collettività consentendo loro di esercitare la professione di geometra da parte di coloro che, avendone acquisito il titolo, intendono accedere all'esercizio della libera professione.

Riguardo all'articolo 7 della vigente normativa (regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274) si osserva che esso vieta ai pubblici dipendenti l'iscrizione all'albo professionale contrariamente agli ordinamenti professionali delle altre categorie di tecnici (ingegneri, architetti, ecc.).

Le assai limitate deroghe, contemplate al riguardo dall'articolo 7, oltre ad essere superate ormai dalla realtà operativa dell'attuale assetto posto in essere dalle strutture organiche dell'apparato statale, costituiscono motivo di interpretazioni dubbie che hanno causato, e tutt'oggi procurano, perplessità interpretative e difformità nelle deliberazioni di volta in volta al riguardo assunte dai collegi in sede giurisdizionale autonoma con la formazione di un contenzioso notevole presso il Consiglio nazionale della categoria. Inoltre l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1929, n. 274, così come attualmente formulato, rappresenta altresì una grave discriminazione in atto nei confronti dei tecnici diplomati riguardo ai tecnici laureati, nel settore, nel settore del pubblico impiego, laddove a questi ultimi è richiesta l'iscrizione nel rispettivo albo professionale quale titolo per l'assunzione.

Riguardo alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è indubbio che essa costituisce innovazione rispetto all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. Pur escludendo che i regolamenti degli enti cui si riferisce ammettano i rispettivi dipendenti all'esercizio anche della libera professione (si richiama l'articolo 8 il quale rinvia

al testo unico 3/1957 sugli impiegati civili dello Stato e, quindi, all'articolo 60 di questo), non sembra escludersi in modo tassativo la possibilità di deroghe in virtù di speciali disposizioni che consentano eccezioni anche per gli impiegati statali.

L'esclusione di principio pare chiaramente derivare dalla disposizione dell'articolo 15, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché dal testo dell'articolo 36, secondo comma, dalla « ipotesi di accordo sindacale », recepita nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

In base a tale decreto l'inquadramento nel ruolo professionale presuppone l'iscrizione nel rispettivo albo professionale e comporta lo svolgimento di quelle attività, esclusivamente professionali, proprie della abilitazione conseguita per legge dagli interessati, esercitata presso l'ente come mansioni proprie della loro professione, con piena autonomia nell'esercizio della stessa e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla natura del rapporto del pubblico impiego, rispondendo gerarchicamente dell'esercizio di tale mandato soltanto al legale rappresentante dell'ente. Tale normativa comporta che i dipendenti pubblici degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, devono essere iscritti negli albi professionali già previsti dall'articolo 2229 del codice civile e non in appositi nuovi albi. Stante però la caratteristica che deriva loro dall'appartenenza al ruolo professionale (nel senso che sono preposti, nell'ambito dell'ente cui appartengono, a compiti che corrispondono e si identificano nella « professione intellettuale », nonostante il carattere impiegatizio del rapporto) debbono essere soggetti alla disciplina propria dell'ordine o collegio professionale di appartenenza. Da quanto esposto si manifesta dunque la necessità di chiarire con idonea normativa tutta la problematica inerente al fine di ovviare agli inevitabili conflitti di competenza oggi latenti e disciplinare in modo organico la materia, anche al fine di doverosamente tutelare i geometri esercenti la libera professione.

Infine non si deve dimenticare la finalità istituzionale degli Ordini e dei Col-

leggi professionali i quali devono garantire la collettività nei confronti di coloro che, avendone i titoli, esercitano la libera professione. Ciò vale soprattutto nel settore delle professioni tecniche ove è necessario preventivamente accertare l'idoneità e la capacità del tecnico il quale, nell'esercizio del proprio lavoro, calcola strutture progettuali che implicano problemi attinenti alla sfera della pubblica incolumità. Ora, la legge 5 aprile 1969, n. 119, ha mutato la disciplina dell'esame di Stato per il conseguimento del diploma scolastico di geometra tanto da richiederne un'attenta e ponderata analisi.

Intanto, e non soltanto dal punto di vista squisitamente formale, occorre rilevare che sull'argomento la nota sentenza n. 43 del 1972 della Corte costituzionale afferma che l'esame di Stato previsto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, ha carattere soltanto « accademico » e non anche « professionale » dato che la norma dell'articolo 1 — comma terzo — legge 5 aprile 1969, n. 119, specificatamente non dispone « che colui che abbia superato l'esame di maturità alla fine dei corsi presso gli istituti tecnici per geometri... abbia diritto alla iscrizione all'Albo tenuto dal Consiglio del collegio provinciale ».

A tale proposito giova poi richiamare quanto argomentato dal Consiglio nazionale dei geometri nel contesto di una decisione presa in sede giurisdizionale e che si riporta nei punti meglio pertinenti:

i requisiti indispensabili per un serio accertamento della preparazione, attitudine e capacità tecniche necessarie ai fini dell'esercizio professionale, secondo quanto si deve desumere dal combinato disposto degli articoli 1 e 4 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, vanno individuati, come minimo, in una dimostrazione, da parte del candidato, di un grado sufficiente di conoscenza in tutte le materie, che formano oggetto normale dell'esercizio professionale, e nella partecipazione alla commissione giudicatrice di rappresentanti della categoria professionale, che siano in grado di valutare la sufficienza delle cognizioni anche sotto un profilo pratico;

queste caratteristiche sussistevano nell'esame per il conseguimento del diploma scolastico di geometra fino alla recente riforma del 1969. Ed è su questo presupposto che l'ordinamento professionale riconosceva ai candidati, così diplomati, il diritto all'accesso all'albo professionale;

i requisiti minimi predetti non sono più presenti, invece, nell'esame disciplinato dalla legge 5 aprile 1969, n. 119:

questo esame si svolge alla esclusiva presenza dei membri « accademici » senza la partecipazione istituzionale di rappresentanti della categoria professionale, e non verte su tutte le materie di interesse professionale; è da aggiungere che il diploma può essere conferito a maggioranza e che, per il combinato operare del sorteggio e della scelta delle materie di esame, l'esame stesso può essere giuridicamente superato, anche se sia stata accertata una insufficienza nelle materie tecnico-professionali;

la Corte costituzionale ha ritenuto che l'accertamento della capacità professionale avviene « in misura ridotta e però appena sufficiente » persino secondo la disciplina tuttora vigente per i ragionieri (legge 15 luglio 1906, n. 327, articolo 2, comma secondo, lettera *d*), che pure prescrive che, dopo l'esame scolastico, venga effettuato un periodo biennale di pratica professionale e sia superato un secondo esame, parimenti di Stato, a carattere e fini professionali; ed è perciò senz'altro da escludere che le suddette esigenze minime siano soddisfatte dal solo esame di cui alla legge n. 119 del 1969;

è a maggior ragione da escludere che la normativa della legge 5 aprile 1969, n. 119, risponda alle condizioni dell'articolo 33 della Costituzione che esige, per l'autorizzazione all'esercizio della libera professione, un esame di Stato con specifiche caratteristiche professionali, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 43 del 1972;

il titolo di studio conseguito in base alla legge 5 aprile 1969, n. 119, è di conseguenza da ritenersi oggettivamente diverso, per natura ed effetti, dal titolo di studio conseguito « secondo le norme del

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 » e non può, pertanto, svolgere la medesima funzione, attribuita a questo titolo originario dagli articoli 1 e 4 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, di costituire il presupposto non solo necessario, ma anche sufficiente per la diretta iscrizione all'albo professionale dei geometri.

Risulta quindi chiaro come anche per quest'ultima situazione di disagio, che sca-

turisce da una carenza legislativa, si palesi l'urgenza di una normativa che disciplini la materia e che, risultando consona alle attuali esigenze della professione di geometra, consenta il doveroso accertamento della preparazione, dell'attitudine e della capacità tecnica necessaria perché dell'esercizio della libera attività professionale del geometra i cittadini possano continuare a giovare con fiducia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, sono aggiunti i seguenti commi:

« Tutti i geometri che esercitano la professione sia in qualità di liberi professionisti sia in qualità di titolari, dirigenti o impiegati di imprese, società, ditte, aziende o di qualsiasi altro ente privato devono obbligatoriamente essere iscritti nell'Albo dei geometri.

All'Albo devono inoltre essere iscritti i geometri dipendenti dello Stato nonché quelli dipendenti dalle pubbliche amministrazioni i quali appartengono al ruolo professionale di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

ART. 2.

I geometri iscritti all'Albo che non esercitano la libera professione sono compresi in un elenco speciale, suddiviso e distinto:

a) per i titolari, dirigenti e dipendenti di imprese, società, ditte, aziende o di qualsiasi altro ente privato;

b) per i dipendenti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni i quali appartengono al ruolo professionale.

Presso ogni collegio viene inoltre costituito l'albo dei praticanti nel quale, come precisato nei successivi articoli, vengono compresi coloro che intendono accedere all'esercizio della libera professione di geometra.

ART. 3.

I dipendenti dello Stato e di pubbliche amministrazioni per ottenere l'iscrizione all'albo devono produrre la dichiarazione di appartenenza al ruolo professionale rilasciata dal legale rappresentante dell'ente da cui dipendono, oltre ai documenti di cui all'articolo 5 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

ART. 4.

I geometri iscritti nell'elenco speciale in quanto dipendenti dello Stato o di pubbliche amministrazioni si assumono la personale responsabilità di natura professionale nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente da cui dipendono.

ART. 5.

I geometri comunque iscritti nell'elenco speciale non possono compiere atti o svolgere attività inerenti alla libera professione. Ad essi è solo consentito svolgere mansioni ed effettuare prestazioni afferenti alla professione di geometra unicamente nell'ambito della impresa, società, ditta, azienda, ente privato o pubblico da cui dipendono e comunque nelle sfere dei relativi compiti istituzionali.

Agli iscritti all'albo dei praticanti è consentito unicamente di effettuare la collaborazione prevista dagli articoli 18, 20, 21, 22, 30 e 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144.

ART. 6.

Non possono essere iscritti nell'albo coloro che godono di un trattamento di quiescenza conseguente ad un rapporto di lavoro compiuto alle dipendenze dello Stato o di pubbliche amministrazioni.

Ad essi sono comunque equiparati i pensionati di aziende, enti o società nelle quali lo Stato direttamente o per il tramite di istituti o enti fiduciari, al momento della raggiunta quiescenza del geometra, detenga la maggioranza del pacchetto azionario.

ART. 7.

Coloro che devono essere iscritti nell'elenco speciale o nell'albo dei praticanti devono espressamente indicarlo nella

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

domanda di iscrizione. In difetto la domanda deve essere considerata nulla.

ART. 8.

L'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è abrogato.

ART. 9.

I dipendenti dello Stato e di pubbliche amministrazioni non possono ricoprire cariche rappresentative della categoria.

ART. 10.

È consentita ai geometri liberi professionisti l'iscrizione in albi di altra categoria professionale, ove non sussista incompatibilità.

ART. 11.

Per gli iscritti all'elenco speciale in qualità di dipendenti dello Stato o di pubbliche amministrazioni il provvedimento disciplinare previsto alla lettera c) dello articolo 11 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è di esclusiva competenza del legale rappresentante dell'ente al quale il Collegio trasmetterà tutti gli atti istruttori relativi. Delle decisioni assunte al riguardo, il legale rappresentante dell'ente deve, a sua volta, fornire circostanziata relazione al Collegio.

ART. 12.

Qualsiasi mutamento o cambio di qualifica deve essere notificato dall'iscritto a mezzo lettera raccomandata diretta al Consiglio del Collegio entro i trenta giorni dalla data dell'avvenuta variazione. La inadempienza costituisce motivo di provvedimento disciplinare il quale si commina con la censura.

ART. 13.

L'articolo 25 della legge 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituito dal seguente:

« Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri possono essere conferiti dalla autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo in qualità di liberi professionisti ».

ART. 14.

Compiuto il triennio di iscrizione allo albo dei praticanti il geometra che vi è iscritto può, a sua richiesta, ottenere la qualifica di libero professionista previo superamento di un colloquio-esame atto ad accertarne l'idoneità.

Tale colloquio-esame, di regola deve tenersi, quando ve ne siano i presupposti, ogni sei mesi presso il collegio. Compongono la commissione esaminatrice, presieduta dal presidente del collegio o da un suo delegato che abbia gli stessi requisiti degli altri membri, un numero pari di geometri liberi professionisti (in numero massimo di sei) iscritti all'albo, e con la stessa qualifica, da almeno dieci anni. Questi ultimi membri devono essere preventivamente designati dal consiglio del collegio.

L'esito del colloquio-esame deve essere comunicato per raccomandata all'interessato entro dieci giorni dalla data del colloquio-esame. Il praticante che non ha conseguito l'idoneità può ripresentarsi alla successiva sessione del colloquio-esame.

ART. 15.

Il colloquio-esame è inoltre obbligatorio per tutti coloro che, risultando iscritti nell'elenco speciale, dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, qualora non sussistano le incompatibilità previste dalla normativa vigente, intendano accedere all'esercizio della libera professione.

L'iscrizione all'albo dei praticanti ed il colloquio-esame non sono richiesti per i geometri che sono già iscritti nell'albo con la qualifica di liberi professionisti per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.